



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

## **Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012<sup>1</sup> sul CO<sub>2</sub> è modificata come segue:

*Art. 17* Campo di applicazione

<sup>1</sup> Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera uno dei seguenti veicoli messi in circolazione per la prima volta:

- a. automobili;
- b. autofurgoni;
- c. trattori a sella leggeri;

<sup>2</sup> È considerato importatore di un veicolo chi:

- a. è titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica di cui agli articoli 3 e 3a dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>2</sup> concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV); se per l'omologazione del veicolo viene utilizzata l'approvazione del tipo o la corrispondente scheda tecnica;
- b. è importatore del veicolo secondo la dichiarazione doganale; se per l'omologazione del veicolo viene utilizzato il certificato di conformità in formato elettronico (Certificate of Conformity, COC) secondo l'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858<sup>3</sup>; oppure
- c. chi ottiene dall'USTRA la certificazione di importatore; se per l'immatricolazione non viene utilizzato alcun documento di cui alle lettere a e b.

SR .....

<sup>1</sup> RS 641.711

<sup>2</sup> RS 741.511

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a n. 2

*Art. 17a* Prima immatricolazione

<sup>1</sup> Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all'uso effettivo da parte dell'utilizzatore finale.

<sup>2</sup> L'immatricolazione in un'enclave doganale svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005<sup>4</sup> sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L'immatricolazione in un'enclave doganale estera secondo l'articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata immatricolazione all'estero.

<sup>3</sup> I veicoli importati non sono considerati immatricolati per la prima volta se sono stati immatricolati all'estero più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.

<sup>4</sup> Se il termine di cui al capoverso 3 porta a una sostanziale disparità di trattamento degli importatori di veicoli che sono già stati immatricolati all'estero prima della dichiarazione doganale rispetto agli importatori di veicoli che non sono già stati immatricolati all'estero prima della dichiarazione doganale o se si verificano abusi, il DATEC può:

- a. ridurre il termine o prorogarlo a un anno al massimo;
- b. stabilire un numero minimo di chilometri percorsi.

*Art. 17a<sup>bis</sup>**Attuale art. 17a**Inserire prima del titolo della sezione 3**Art. 22a* Accordo di ripresa di veicoli

<sup>1</sup> Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i veicoli dell'importatore e, per quanto concerne questi veicoli, risponda quindi per tutti gli obblighi di cui al presente capitolo.

<sup>2</sup> Deve notificare tale accordo all'Ufficio federale delle strade (USTRA) anteriormente alla prima immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere una dichiarazione di consenso del grande importatore che riprende il veicolo.

*Art. 23* Obblighi degli importatori

<sup>1</sup> Gli importatori devono comunicare all'USTRA anteriormente alla prima immatricolazione di un veicolo i dati necessari per l'attribuzione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un'eventuale sanzione.

<sup>2</sup> Un piccolo importatore deve inoltre versare all'USTRA anteriormente alla prima immatricolazione di un veicolo la sanzione secondo l'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub>, purché una simile sanzione sia dovuta.

<sup>4</sup> RS 631.0

*Art. 24* Fonti dei dati per il calcolo del valore obiettivo e delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi

I dati utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato dal costruttore, da un'autorità statale o da un organo di controllo riportato nell'allegato 2 OATV<sup>5</sup> o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC (art. 17 cpv. 2 lett. b).

*Art. 25* Determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo

<sup>1</sup> Per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo si utilizzano le emissioni combinate secondo il WLTP.

<sup>2</sup> Per i veicoli per i quali non sono disponibili valori determinati secondo il WLTP, le emissioni di CO<sub>2</sub> sono calcolate secondo l'allegato 4.

<sup>3</sup> Se le emissioni di CO<sub>2</sub> non possono essere calcolate secondo l'allegato 4, si presume un valore di 350 g CO<sub>2</sub>/km per le automobili e di 400 g CO<sub>2</sub>/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

*Art. 27 cpv. 2 e 3 frase introduttiva*

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di autofurgoni e trattori a sella leggeri, nell'anno di riferimento 2022 viene preso in considerazione solo il 95 per cento dei veicoli che presentano le emissioni di CO<sub>2</sub> più basse.

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri con emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori a 50 g di CO<sub>2</sub>/km sono presi in considerazione per gli anni di riferimento 2020–2022 nel seguente modo:

*Art. 28* Obiettivi individuali

L'obiettivo individuale per le emissioni di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l'allegato 4a.

*Art. 30 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Se le emissioni medie di CO<sub>2</sub> di un parco veicoli nuovi di un grande importatore superano l'obiettivo individuale, l'UFE ordina la sanzione.

<sup>3</sup> Se non paga la sanzione entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il relativo tasso d'interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (DFE).

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 31 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se gli acconti versati superano la sanzione dovuta per l'intero anno per il parco veicoli nuovi, l'UFE rimborsa la differenza, più un interesse sugli importi da rimborsare.

*Art. 32 e 33**Abrogato**Art. 35*

<sup>1</sup> Se le emissioni medie di CO<sub>2</sub> di un veicolo di un piccolo importatore superano l'obiettivo individuale, l'USTRA ordina la sanzione.

<sup>2</sup> L'articolo 30 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

*Art. 48 cpv. 1 lett. a e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'UFAM vende all'asta regolarmente:

- a. i diritti di emissione per gli impianti del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito.

<sup>1bis</sup> La quantità dei diritti di emissione da vendere all'asta secondo il capoverso 1 lettera a viene ridotta del 50 per cento, se la differenza tra l'offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) ammonta a più del 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili nell'anno precedente secondo l'articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 numero 2.

*Art. 98 cpv. 1*

<sup>1</sup> Una domanda di restituzione comprende un periodo 12 mesi. Può comprendere un periodo di tempo da 1 a 12 mesi, a condizione che l'importo della restituzione ammonti ad almeno 100 000 franchi per ciascuna domanda.

*Art. 102*          Importo minimo per una restituzione

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono pagati.

*Art. 113 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le domande per l'ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i requisiti di cui all'allegato 12 numero 3.1, mentre quelle per l'ottenimento di un contributo alla sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 12 numeri 4.1 e 4.2. Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.

*Art. 135 lett. d<sup>bis</sup> e d<sup>ter</sup>*

Il DATEC adegua:

- d<sup>bis</sup>. l'allegato 9 numeri 1 e 4: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447<sup>6</sup>;
- d<sup>ter</sup>. l'allegato 9 numero 3: se viene modificata o sostituita la decisione delegata 2019/708/UE<sup>7</sup>;

*Titolo dopo l'art. 146j*

## **2d. Sezione: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del xx**

*Art. 146k*

L'UFAM può prorogare il termine per la consegna dei diritti di emissione dell'anno 2021 di cui all'articolo 55 capoverso 3 a una data dopo il 30 aprile 2022, se il calcolo della quantità dei diritti di emissione assegnati gratuitamente subisce un ritardo.

II

- <sup>1</sup> Gli allegati 4, 4 a, 5, 9 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.
- <sup>2</sup> Gli allegati 8 e 11 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

- <sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10a paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 87 del 15 marzo 2021, pag. 29.
- <sup>7</sup> Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8 maggio 2019, pag. 20.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

*Allegato 4*

(art. 24 cpv. 3<sup>bis</sup> e 25 cpv. 3)

**Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 24 capoverso 3<sup>bis</sup> o 25 capoverso 3**

*Rimando fra parentesi in corrispondenza del numero di allegato*

*(art. 25 cpv. 2)*

*Titolo*

**Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 25 capoverso 2**

*Allegato 4a:*  
(art. 28 cpv. 1)

## **Calcolo dell'obiettivo individuale**

*N. 2.1 lett. f*

### **2 Peso a vuoto medio**

#### **2.1 Automobili**

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nell'anno civile:

f. 2020: 1674 kg.

*N. 2.2 lett. c.*

#### **2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri**

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta era nell'anno civile:

c. 2020: 2089 kg.



*Allegato 5*  
(art. 29 cpv. 1)

### **Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>)**

*N. 3 lett. d*

#### **3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti**

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti:

d. per l'anno di riferimento 2022: 104 franchi.

*Allegato 8*  
(art. 45 cpv. 1 e art. 48 cpv. 1<sup>bis</sup>)

## **Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione**

### **1 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE**

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

$$Capi = [\sum \emptyset ei + \sum \emptyset emissions] * [0,826 - (i-2020) * 0,022]$$

- Capi:                      quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l'anno i
- $\sum \emptyset ei$ :                      somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013
- $\sum \emptyset emissions$ :                      somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013

### **2 Calcolo delle emissioni di riferimento**

- 2.1      La quantità in circolazione di cui all'articolo 48 capoverso 1<sup>bis</sup> è la quantità di diritti di emissione risultante dall'offerta di diritti di emissione per impianti dedotta la domanda di diritti di emissione per impianti.
- 2.2      L'offerta di diritti di emissione per impianti è la somma dei seguenti diritti di emissione:
- a.      157 741 diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 e trasferiti al periodo 2013-2020 per i gestori di impianti secondo l'articolo 138 capoverso 1 lettera a;
  - b.      i diritti di emissione assegnati gratuitamente nel periodo dal 2013 fino all'anno precedente;
  - c.      i diritti di emissione venduti all'asta nel periodo dal 2013 fino all'anno precedente.
- 2.3      La domanda di diritti di emissione per gli impianti è il risultato della seguente sottrazione: le emissioni di gas serra rilevanti degli impianti secondo l'articolo 55 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni consegnati per gli anni 2013-2020 per coprire queste emissioni di gas serra.

*Allegato 9*  
(art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)

## Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

*N. 1.1*

### 1 Parametri di riferimento

1.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Coke	0,217
Minerale sinterizzato	0,157
Ghisa allo stato fuso	1,288
Anodo precotto	0,312
Alluminio	1,464
Clinker di cemento grigio	0,693
Clinker di cemento bianco	0,957
Calce	0,725
Calce dolomitica	0,815
Calce dolomitica sinterizzata	1,406
Vetro float	0,399
Bottiglie e flaconi di vetro incolore	0,290
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	0,237
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	0,309
Mattoni faccia a vista	0,106
Mattoni per pavimentazione	0,146
Coperture in laterizio	0,120
Polvere atomizzata	0,058
Gesso	0,047
Gesso secondario essiccato	0,013
Pasta kraft a fibre corte	0,091
Pasta kraft a fibre lunghe	0,046
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	0,015
Pasta di carta recuperata	0,030
Carta da giornale	0,226
Carta fine non patinata	0,242
Carta fine patinata	0,242
Carta tissue	0,254

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Testliner e fluting	0,188
Cartone non patinato	0,180
Cartone patinato	0,207
Acido nitrico	0,230
Acido adipico	2,12
Cloruro di vinile monomero (VCM)	0,155
Fenolo/acetone	0,230
S-PVC	0,066
E-PVC	0,181
Soda	0,753
Prodotti di raffineria	0,0228
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco	0,215
Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco	0,268
Getto di ghisa	0,282
Lana minerale	0,536
Pannelli in cartongesso	0,110
Nerofumo (carbon black)	1,485
Ammoniaca	1,570
Cracking con vapore	0,681
Idrocarburi aromatici	0,0228
Stirene	0,401
Idrogeno	6,84
Gas di sintesi	0,187
Ossido di etilene/glicoli etilenici	0,389

### *N. 1.2 frase introduttiva*

- 1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:

47,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione, purché questo calore non sia generato da energia elettrica e:

### *N. 1.3 frase introduttiva*

- 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel seguente modo:

42,6 diritti di emissione per TJ di potere calorifico dei combustibili utilizzati

## N. 1.7

- 1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato da energia elettrica, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di 47,3 diritti di emissione per TJ.

## N. 4.1

#### 4 Fattori di adeguamento particolari per processi di produzione alimentati con combustibili e con energia elettrica

- 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,376 t di CO<sub>2</sub> per MWh.

In questi casi, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue:

$$\text{Assegnazione}_i = (E_{\text{dirette}} / (E_{\text{dirette}} + E_{\text{indirette}})) * PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione<sub>i</sub>: assegnazione nell'anno i

$E_{\text{dirette}}$  emissioni dirette all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento di cui al numero 2. Si tiene conto anche delle emissioni del calore consumato all'interno dell'elemento di assegnazione prelevato direttamente da altri impianti nel o fuori dal SSQE, queste emissioni sono calcolate in 47,3 t CO<sub>2</sub> per TJ.

$E_{\text{indirette}}$  emissioni indirette dell'energia elettrica consumata nel periodo di riferimento di cui al numero 2 all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto.

PR parametro di riferimento

QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)

$FA_i$  fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 9 numero 3

$FCI_i$  fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

*Allegato 11*  
(art. 94 cpv. 2)

## Ammontare della tassa sul CO<sub>2</sub> e aliquote della tassa

### 1 Ammontare della tassa sul CO<sub>2</sub>

La tassa sul CO<sub>2</sub> ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>.

### 2 Aliquote della tassa

Per i combustibili menzionati qui di seguito si applicano le seguenti aliquote:

Voce di tariffa doganale <sup>8</sup>	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 kg
2701.	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:	
	– carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:	
1100	– – antracite	283,20
1200	– – carbone fossile bituminoso	283,20
1900	– – altri carboni fossili	283,20
2000	– mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	283,20
2702.	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:	
1000	– ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	272,40
2000	– ligniti agglomerate	272,40
2704.0000	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	340,80
		ogni 1000 l a 15°C
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:	
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli che contengono biodiesel e dai residui di oli:	
	– – oli leggeri e preparazioni:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1291	– – – – benzina e sue frazioni	278,40
1292	– – – – white spirit	278,40
1299	– – – – altri	278,40
	– – altri:	
	– – – destinati ad altri usi:	

<sup>8</sup> RS 632.10, allegato

Voce di tariffa doganale <sup>8</sup>	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
1991	petrolio	301,20
1992	oli per il riscaldamento: extraleggero	318,00
	ogni 1000 kg	380,40
	medio e pesante	380,40
Voce di tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
1999	altri distillati e prodotti:	
	ogni 1000 l a 15 °C	
	gasolio	318,00
	ogni 1000 kg	
	altri	380,40
	ogni 1000 l a 15 °C	
2090	oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli: destinati ad altri usi (solo quota fossile)	318,00
	ogni 1000 kg	
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:	
	liquefatti:	
	gas naturale:	
1190	altri	321,60
	ogni 1000 l a 15 °C	
	propano:	
1290	altri	182,40
	butani:	
1390	altri	211,20
	etilene, propilene, butilene e butadiene:	
1490	altri	234,00
	altri:	
1990	altri	234,00
	ogni 1000 kg	
	allo stato gassoso:	
	gas naturale:	
2190	altri	321,60
	altri:	
2990	altri	331,30
2713.	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	coke di petrolio:	
1100	non calcinato	349,20
1200	calcinato	349,20

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 l a 15 °C
2905.	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	– monoalcoli saturi:	
	– – metanolo (alcole metilico):	
1190	– – – altro (soltanto quota fossile)	130,75
3826.	Biodiesel e sue miscele, senza oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
0090	– altri (solo quota fossile)	318,00
...	Combustibili derivanti da altre materie prime fossili	278,40

### **3 Tariffa della tassa sul CO<sub>2</sub> e aliquote della tassa sui combustibili per determinati utilizzi stazionari**

#### **3.1 Ammontare della tassa sul CO<sub>2</sub>**

La tassa sul CO<sub>2</sub> ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub> se i combustibili sono impiegati:

- a. per la propulsione di impianti ICFC, di turbine o di motori di pompe di calore stazionarie per la produzione di calore o di calore e freddo alternati; oppure
- b. per la produzione di elettricità in impianti termici.

#### **3.2 Aliquote della tassa**

I combustibili impiegati conformemente al numero 3.1 sono assoggettati alle aliquote della tassa di cui al numero 2



*Allegato 12*  
(art. 112–113b)

## **Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore**

### *N. 1*

#### **1      Prospezione e sfruttamento**

- 1.1 La prospezione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e, dall'altro lato, alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo di una perforazione di sondaggio.
- 1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l'estrazione dell'acqua calda nonché un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata.

### *N. 2.2*

#### **2      Costi d'investimento computabili**

- 2.2 Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili solamente i costi d'investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
  - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
  - b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione, di riconduzione e di monitoraggio previste;
  - c. le stimolazioni del foro di trivellazione e di serbatoi;
  - d. le prove di pozzo;
  - e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
  - f. le prove di circolazione;
  - g. l'analisi delle sostanze rinvenute;
  - h. l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.

### *N. 3.4 .2*

#### **3      Procedura per l'ottenimento di un contributo per la prospezione**

- 3.4.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l'UFE e il gruppo di esperti.

N. 4.5.2

#### **4 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento**

4.5.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l'UFE e per il gruppo di esperti.

*Allegato*  
(n. III)

## Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>9</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

### *Allegato 1.5*

#### *N. 1 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Per gli obblighi di cui al numero 9 capoverso 2, l'ossido di diazoto (n. CAS 10024-97-2) è inoltre considerato una sostanza stabile nell'aria, nella misura in cui si forma come sottoprodotto durante la fabbricazione delle seguenti sostanze:

- a. acido nitrico (n. CAS 7697-37-2);
- b. caprolattame (n. CAS 105-60-2);
- c. acido adipico (n. CAS 124-04-9);
- d. gliossale (n. CAS 107-22-2) e acido gliossilico;
- e. acido nicotinic (n. CAS 59-67-6);
- f. sostanze diverse da quelle di cui alle lettere a-e ottenute dalla reazione con ossidi di azoto o acido nitrico, se viene generato ossido di diazoto in misura analoga a quella della fabbricazione delle sostanze di cui alle lettere a-e.

#### *N. 9*

### **9 Obblighi in caso di processi di trasformazione chimica**

<sup>1</sup> Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come sottoprodotto sostanze stabili nell'aria secondo il numero 1 capoverso 1, può emettere al massimo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell'aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata.

<sup>2</sup> Chi fabbrica sostanze di cui al numero 1 capoverso 1<sup>bis</sup> deve trasformare secondo lo stato della tecnica l'ossido di diazoto prodotto come sottoprodotto, sempre che ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile.

<sup>9</sup> RS 814.81

*N. 9<sup>bis</sup>*

**9<sup>bis</sup> Sorveglianza della trasformazione dell'ossido di diazoto proveniente dai processi di fabbricazione**

<sup>1</sup> L'UFAM sorveglia il rispetto dell'obbligo di cui al numero 9 capoverso 2.

<sup>2</sup> Se la sorveglianza evidenzia violazioni della disposizione, ordina le misure necessarie. Se necessario ordina la sospensione del relativo processo di fabbricazione.

*N. 11*

**11 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...**

Le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera f possono essere fabbricate ancora fino al 30 giugno 2023 senza trasformazione dell'ossido di diazoto risultante dalla fabbricazione.